



COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di Padova

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 31.5.2000

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 31 della Legge 142/90, il funzionamento del Consiglio Comunale, prevedendone le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte.
2. Esso è ispirato altresì al rispetto dei principi di autonomia funzionale ed organizzativa di cui gode il Consiglio Comunale, ed è volto ad assicurare una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

TITOLO PRIMO

Della sessione e convocazione del consiglio comunale e del numero legale

Art.2

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria, straordinaria o d'urgenza.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Per le sessioni ordinarie l'avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; per quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

Art.3

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa, sentita la Giunta comunale.

2. La convocazione può altresì avvenire su richiesta di un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché rientranti nella competenza del Consiglio comunale. Se tali proposte comportano l'assunzione di spese devono indicare il relativo finanziamento.
3. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali il giorno precedente alla seduta.

Art. 4

1. Per la validità delle sedute - sia di prima che di seconda convocazione -, deve essere assicurata la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco. L'arrotondamento va effettuato all'unità superiore.

Art.5

1. Il Sindaco dichiara aperta la seduta appena è presente il numero legale dei Consiglieri.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza e rinvia la trattativa degli oggetti posti all'ordine dei giorni ad una seduta di seconda convocazione.

Art.6

1. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o su richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non ventiquattrore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri. Per tali proposte la seduta sarà di prima convocazione.
4. In relazione al primo comma, tuttavia il Presidente, prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno, può concedere ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta almeno 24 ore prima della seduta la parola per celebrazioni o commemorazioni di particolare importanza e per non oltre cinque minuti.

Art.7

1. Nei giorni nei quali il Consiglio Comunale tiene adunanza sarà esposta, all'esterno della Sede Consiliare, la Bandiera Nazionale oltre a quelle dell'Unione Europea e della Regione Veneto.

TITOLO SECONDO

Delle adunanze

Art.8

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco.
2. In caso di sua assenza o impedimento assume la presidenza il Vice-Sindaco.
3. Qualora fossero assenti o impediti sia il Sindaco che il Vice-Sindaco, assume la presidenza il Consigliere anziano, ovvero, in conformità allo Statuto, il Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

Art.9

1. Il presidente fa osservare la legge e il regolamento, pone le questioni concede la parola, dirige la discussione e proclama il risultato delle votazioni.
2. Il presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
3. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale.
4. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinarne che venga allontanato dall'auditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto a norma di legge.

Art. 10

1. Ogni Consigliere deve intervenire alle sedute del Consiglio.
2. Il Consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio senza giustificazione scritta comunicata al Segretario entro il giorno successivo alla seduta, è dichiarato decaduto.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. La proposta di decadenza, quale avvio del procedimento, si esercita d'ufficio e deve essere notificata al Consigliere ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, e deve essere notificata al Consigliere almeno venti giorni prima della data fissata per l'esame in Consiglio Comunale: il Consigliere ha facoltà di far valere eventuali cause giustificative delle assenze e fornire al Presidente eventuali documenti probatori prima della seduta del Consiglio.

Art. 11

1. Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario Comunale che ha la responsabilità della redazione del verbale: i verbali devono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea per l'approvazione, e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti od affini entro il quarto grado. In tale caso, le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al Consigliere comunale più giovane di età.

Art. 12

1. Alle sedute del Consiglio comunale, il Sindaco ha facoltà di far intervenire funzionari dell'Amministrazione o consulenti tecnici che ritenga opportuno di far sentire in Consiglio.

Art. 13

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccetto i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 14

1. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico devono rimanere in silenzio, e devono astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.
2. Nessuna persona estranea può aver accesso durante la seduta nella parte della sala riservata al Consiglio.

TITOLO TERZO

Della discussione

Art. 15

1. All'inizio della seduta viene data lettura del processo verbale della seduta precedente, che si intende approvato quando non incontri reclamo.
2. Ogni Consigliere può chiedere di fare inserire rettifiche delle sue dichiarazioni a verbale.

Art. 16

1. Il Sindaco deve rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di ogni proposta formulata ai sensi del comma 2 dell'art. 3, che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento od estranea alla competenza del Consiglio.

Art. 17

1. Per ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno prima riferisce il Sindaco o un Assessore o un Consigliere delegato dal Sindaco.
2. Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione.

Art. 18

1. Consiglieri che intendono parlare debbono fame richiesta al Presidente, il quale dà la parola secondo l'ordine delle domande o delle iscrizioni.

Art. 19

1. E' proibito a chiunque, tranne al Presidente, interrompere chi parla.
2. Il Presidente può concedere la parola anche fuori di turno ed anche mentre un Consigliere parla quando si tratti di chiarimenti sull'argomento in questione, o per mozione d'ordine, o per fatto personale.

Art.20

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata ad altra seduta.

Art.21

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo alla legge o al regolamento o in un rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione dibattuta, oppure in una osservazione sul modo di votazione.
2. A ciascun Consigliere è sempre permesso presentare una mozione d'ordine.
3. La presentazione di una mozione d'ordine interrompe la discussione in qualsiasi momento.
4. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente.
5. Se la sua decisione non è accettata dal proponente decide il Consiglio con votazione palese previo eventuale intervento di un solo oratore favorevole alla proposta e di uno contrario.

Art.22

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o reputazione o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa questo consista.

Art.23

1. Il Presidente può sempre richiamare all'argomento i Consiglieri che se ne discostassero e chiamare all'ordine quelli che usassero forme non convenienti.
2. Se il richiamo ripetuto non ha effetto il Presidente toglie la parola al Consigliere che non ha ottemperato all'invito.
3. Contro tale provvedimento questi potrà richiamarsi al Consiglio il quale delibererà senza discussioni.

Art.24

1. Su ciascun argomento all'ordine del giorno nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte, salvo il caso di mozione d'ordine o di fatto personale, o nella discussione di argomenti di particolare importanza.

Art.25

1. L'autore di una proposta o di un emendamento ha sempre il diritto di parlare per ultimo.
2. Il Consigliere che intenda presentare una proposta od un emendamento deve formularli preferibilmente per iscritto e deporli sul banco della presidenza.
3. L'autore di una proposta o di un emendamento può ritirarli prima che si chiuda la discussione: possono però essere fatti propri da altro Consigliere.
4. Fra i vari emendamenti passa alla votazione prima quello che più si allontana dalla proposta e così successivamente.

Art.26

1. La discussione sarà chiusa quando avranno parlato tutti quelli che l'hanno chiesto.

Art.27

1. Quando la discussione è dichiarata chiusa il Sindaco o un Assessore rispondono ai vari interventi.
2. Quindi la parola può essere concessa solamente per semplici dichiarazioni di voto.
3. Ciascuna di tali dichiarazioni non può superare i cinque minuti.
4. Durante la votazione non può essere concessa la parola.

Art.28

1. La votazione ha luogo come regola in forma palese, ed in forma segreta, mediante schede segrete, per le deliberazioni concernenti persone .
2. La votazione in forma palese si effettua per appello nominale o per alzata di mano.
3. I Consiglieri comunali hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti ed affini fino al quarto grado.

TITOLO QUARTO

Delle interrogazioni, interpellanze, mozioni, raccomandazioni.

Art.29

1. L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero o se una informazione sia pervenuta alla Giunta e se sia esatta: ovvero se la Giunta abbia preso o sia per prendere qualche soluzione su determinati oggetti.
2. Le interrogazioni debbono essere fatte per iscritto o verbalmente e in modo chiaro e conciso.

Art.30

1. Il Sindaco o per esso l'Assessore preposto alla materia cui si riferisce l'interrogazione, può rispondere immediatamente o dichiarare di differire la risposta alla adunanza successiva, o di riservarsi di rispondere per iscritto.

Art.31

1. L'interrogante non ha diritto di replicare sulla propria interrogazione se non dopo la risposta del Sindaco e dell'Assessore e per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni.
2. Se l'interrogazione è firmata da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario e in caso di sua assenza, a chi l'abbia sottoscritta dopo di lui.
3. Il tempo concesso per tali dichiarazioni non può eccedere i 5 (cinque) minuti.

Art.32

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della Giunta o circa questioni che riguardano determinati aspetti della sua attività amministrativa.
2. Esse sono presentate per iscritto in modo chiaro e conciso e dirette al Sindaco.
3. La discussione della interpellanza viene rinviata alla sessione successiva: il Presidente ha però la facoltà di consentire la immediata discussione.

Art.33

1. La mozione consiste in una indicazione circa il modo di risolvere determinati problemi di competenza dell'Amministrazione Comunale.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Sindaco.

Art.34

1. La raccomandazione consiste nell'invito rivolto alla Giunta Municipale a tener presente l'opportunità di un determinato indirizzo o comportamento in questioni di sua competenza, ovvero a far conoscere a terzi il punto di vista del Consiglio su altre questioni.

Art.35

1. Non saranno prese in considerazione le interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni che fossero concepite in termini sconvenienti o poco rispettosi.

TITOLO QUINTO

Delle Commissioni

Art. 36

1. Per l'esame di materie importanti o di particolari oggetti, il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali, per fini di controllo, indagine, inchiesta, studio, etc..., composte da Consiglieri in numero da stabilire di volta in volta tenendo conto del criterio proporzionale al fine dell'adeguata rappresentanza delle minoranze.
2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
3. A tali Commissioni possono essere aggregate persone particolarmente esperte nelle materie oggetto di trattazione.

Art.37

1. Le Commissioni Consiliari sono normalmente presiedute dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato e debbono riferire secondo le modalità preventivamente fissate (salvo le commissioni di cui all'art.36, comma 2).
2. Le adunanze delle Commissioni non sono valide se non interviene la maggioranza assoluta dei membri che le compongono e le relazioni o i pareri emessi dalle medesime debbono essere motivati a riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Relazioni e pareri, di natura puramente consultiva, vengono trasmessi alla Giunta comunale che li sottoporrà al Consiglio.
4. La minoranza può presentare una sua relazione.

Art.38

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione comunale di approvazione.
2. Di esso viene data ulteriore pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni.
3. Esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.